

LAPIDEI (INDUSTRIA)

Accordo per il rinnovo del contratto territoriale provinciale di lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei (Industria) della provincia di Massa Carrara e Lucca

Data di Stipula: 25-09-1996

Rubrica: Accordo per il rinnovo del contratto territoriale per la provincia di Massa Carrara

Il 25.9.1996

tra

- l' Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara;

- l' Associazione degli industriali della Provincia di Lucca;

con la partecipazione di una Delegazione di Aziende delle due province;

e

- la Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL della provincia di Massa Carrara;

- la Feneal - UIL, Filca - CISL e Fillea - CGIL della provincia di Lucca;

con la partecipazione di una Delegazione di lavoratori delle due province.

si è stipulato il presente contratto da valere per le Aziende del settore marmo e pietre ornamentali delle province di Lucca e Massa Carrara.

Osservatorio

Le parti, tenuto conto di quanto previsto in materia di relazioni industriali dal vigente C.C.N.L. e considerata la particolare importanza che riveste il settore lapideo nell' economia del comprensorio e la rilevanza che esso ha nell' ambito dell' intero comparto nazionale, ferma restando l' autonomia dell' attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni imprenditoriali e di quelle dei lavoratori, ritengono opportuno valutare congiuntamente, a livello di comprensorio, le tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità.

A tal fine, a livello di comprensorio Lucca - Massa Carrara, viene costituito tra le parti un Osservatorio paritetico di settore, formato da 12 rappresentanti (6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 delle Associazioni datoriali firmatarie) con lo scopo di fornire valutazioni ed indicazioni in particolare su:

La presente normativa non trova applicazione nei confronti del personale che svolge normalmente lavori di uffici.

In considerazione che, in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, si deve dare corso alla trattenuta di tanti dodicesimi dell' importo corrispondente al valore degli indumenti per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell' anno, considerata peraltro l' opportunità di determinare in misura uniforme il valore convenzionale al quale riferirsi per gli inadempimenti di cui sopra, si stabilisce che il valore convenzionale degli indumenti di che trattasi è nel complesso pari a L. 80.000 annue.

Allo scopo di incentivare la fornitura effettiva degli indumenti di lavoro si conviene quanto segue:

a) alla fornitura degli indumenti di lavoro le aziende provvederanno entro il primo semestre dell' anno o in altra data stabilita in accordo con la R.S.

b) trascorsi sei mesi dalla data sopra individuata senza che l' azienda abbia provveduto alla erogazione in natura degli indumenti di che trattasi, sorge per il lavoratore il diritto ad un risarcimento danni che viene quantificato in una somma pari a tre volte il valore convenzionale (L. 240.000);

c) l' eventuale erogazione della somma di cui al punto b), avendo natura risarcitoria, non determina riflessi su alcun istituto contrattuale né sul T.F.R.

Le parti confermano che l' utilizzo degli indumenti di lavoro forniti dall' azienda è obbligatorio sotto il profilo contrattuale e disciplinare.

La fornitura degli indumenti da lavoro non esonera l' azienda dal mettere a disposizione dei lavoratori i particolari mezzi protettivi (come guanti, stivali, grembiuli, ecc.), nei casi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni.

Mensa

L' attuale misura dell' indennità sostitutiva di mensa verrà incrementata di L. 500 giornaliera a far data dal 1° ottobre 1996, di ulteriori L. 500 giornaliera a far data dal 1° gennaio 1997, di ulteriori L. 500 giornaliera dal 1° gennaio 1998 e di ulteriori L. 500 giornaliera dal 1° gennaio 1999

Premio di risultato

In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal C.c.n.l. 24 ottobre 1994, si conviene l' istituzione di un premio di risultato, calcolato con riferimento ai programmi concordati fra le parti aventi come obiettivo il miglioramento dei risultati delle Aziende del comprensorio legati all' andamento economico, alla produttività nelle sue varie componenti, alla riduzione degli infortuni sul lavoro e all' aumento della lavorazione di marmi locali.